



ACCONTO IMU anno 2013

Il Comune di Termini Imerese informa che il prossimo 17 giugno 2013 scade il termine per il pagamento della prima rata dell' I.M.U.

Il versamento della prima rata pari al 50% dell'imposta dovuta è calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente

Il versamento arrotondato all'euro, deve essere effettuato con il modello F24 presso un istituto di credito o presso Poste Italiane, utilizzando il **codice comune L 112**

Sul sito del Comune di Termini Imerese www.comune.termini-imerese.pa.it è disponibile il programma per il calcolo dell'imposta I.M.U. dovuta, ed il modello F24

ATTENZIONE!!!

La prima rata di giugno è SOSPESA per:

- **Prima casa:** abitazione in cui proprietario ha la residenza e la dimora con la propria famiglia, con annesso le pertinenze (fin ad un massimo di 3), comprese quelle accatastate con la casa. In questa categoria rientrano anche: la casa assegnata al coniuge in sede di separazione, anche se intestata all'altro coniuge non residente in quell'immobile; le case dei coniugi che risiedono in comuni diversi; le abitazioni di anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione non risulti locata ;l'abitazione del coniuge superstite;
- **Immobili appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- **Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari** (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, con relative pertinenze;
- **Terreni e i fabbricati rurali:** terreni agricoli anche incolti di proprietà di coltivatori diretti, imprenditori agricoli o di società, compresi i terreni montani e collinari incolti, fabbricati agricoli, fabbricati rurali strumentali e abitazioni rurali (abitazione principale degli agricoltori ma anche seconde case).

Qualora però, alla data del 31 agosto 2013, non sia stata realizzata la riforma della tassazione, i proprietari di tutti gli immobili sopra citati si troveranno a pagare l'acconto dell'imposta **entro il 16 settembre 2013.**

Il prossimo 17 giugno dovranno pagare l'acconto Imu:

- **abitazioni di pregio** (anche se "prime case") **accatastate nelle categorie A/1** (abitazione signorile), **A/8 e A/9** (castelli e palazzi).
- **secondo case, immobili invenduti dalle imprese di costruzione.**
- **uffici, negozi, laboratori** e tutti quei fabbricati accatastati nel **gruppo A e nel gruppo D, ma anche box, cantine, magazzini, soffitte** (accatastati nelle categorie **C/2, C/6 e C/7**) **non pertinenziali all'abitazione principale**

Si precisa che l'intero acconto dell'Imu va versato ora al Comune. L'articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha infatti abrogato la riserva in favore dello Stato

I contribuenti inoltre dovranno prestare molta attenzione, soprattutto con riferimento ai fabbricati di categoria D per i quali è prevista la riserva allo Stato del gettito ottenuto con l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%.

Infatti l'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo articolo 13

Per la determinazione della prima rata si dovrà calcolare l'importo dell'imposta applicando le aliquote già fissate per l'anno 2012 con deliberazione n. 71 del 09/10/2012 e precisamente :

TIPOLOGIA OGGETTO IMP.	aliquote (per mille)
ALTRI FABBRICATI	7,6 ‰
AB. PRINCIPALE	4,00 ‰
PERTINENZE UNA PER CIASCUNA CATEGORIA	4,00 ‰
AREE EDIFICABILI	7,6 ‰
TERRENI AGRICOLI	7,6 ‰
FABBRICATI RURALI di cui all'art. 9, comma 3 bis del d.l. 557/93	2,0 ‰

Il versamento della seconda rata è eseguito a **saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno**, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle delibere pubblicate sul sito del ministero dell'Economia alla data **del 16 novembre 2013**. In caso di mancata pubblicazione delle delibere entro il 16 novembre, si applicano gli **atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento** e, in mancanza anche di questi ultimi, quelli adottati e pubblicati l'anno precedente. Il ministero, con circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, ha anche precisato che nel caso in cui non risulti pubblicata alcuna delibera, né per il 2013 né per il 2012, **il contribuente è legittimato ad utilizzare le aliquote previste dalla legge.**

- La base imponibile si determina aumentando la rendita catastale (già in possesso del contribuente) del 5 per cento a titolo di rivalutazione e poi applicando i moltiplicatori previsti dalla legge.

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Abitazioni (Cat.A esclusi gli A/10) Cantine, magazzini,garage, tettoie ecc. (Cat. C/2 C/6 C/7)	160
Uffici e studi privati (Cat. A/10)	80
Edifici pubblici(cat. B)	140
Negozi e botteghe (Cat. C/1)	55
Laboratori artigiani, fabbricati ad uso sportivo ecc. (cat. C/3 C/4 C/5)	140
Edifici industriali e commerciali, alberghi (cat. D esclusi i D/5)	65
Banche e assicurazioni (Cat. D/5)	80

- **Le detrazioni:**

€ 200,00	Per abitazione principale e relative pertinenze
€ 50,00	Per ogni figlio avente dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni (compiuti). L'importo complessivo non può essere superiore ad € 400,00

MODALITA' DI VERSAMENTO	Mod. F24	Presso gli sportelli bancari o postali
	Arrotondamento	Sul totale dovuto all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi L'imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 5,00

CODICI TRIBUTI PER MODELLO F 24	3912	IMU su abitazione principale e pertinenze- COMUNE
	3914	IMU su terreni- COMUNE
	3916	IMU su aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU su altri fabbricati - COMUNE
	3925	IMU su fabbricati gruppo "D" - STATO
	3930	IMU su fabbricati gruppo "D" INCREMENTO COMUNE
	L112	CODICE ENTE

Dichiarazione	<p>Non sono tenuti alla dichiarazione i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) purchè compatibile con la disciplina dell'imposta municipale propria</p> <p>Tutti coloro che sono invece obbligati devono presentare la dichiarazione I.M.U. entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</p> <p>Chi la presenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chi ha cambiato la propria situazione immobiliare (ha comprato, ha venduto, ha ereditato nel 2013; ha cambiato residenza) nel caso in cui l'atto notarile non sia transitato attraverso il mui (modello unico informatico) • I soggetti titolari di immobili che beneficiano di riduzioni di imposta, come per fabbricati inagibili o inabitabili, di interesse storico-artistico o che godono di riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, terreni agricoli; e cioè nei casi in cui il comune non conosce le informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria; • Dall'amministratore di condomini per conto di tutti i condomini e nel caso l'amministrazione riguarda più condomini, per ognuno di essi va presentata una dichiarazione IMU distinta; • Dai coniugi separati assegnatari del diritto di abitazione della casa • Chi ha acquistato un'area edificabile ed eventuali variazioni di valore;
----------------------	--

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale dell'Ufficio tributi (tel. 091 8128224 Fax 091 8128755 e mail e.insalaco@comune.termini-imerese.pa.it) nei giorni di lunedì martedì e giovedì di mattina dalle 9,30 alle 12,30 ed il mercoledì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IMU - Emilia Insalaco